



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 203

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 183 DEL 02-08-2019

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE IN CONTENITORI DI PLASTICA.

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di agosto, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

Premesso che:

- il 16 Gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la "Strategia Europea per la plastica" al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell'UE entro il 2030 e affrontare la questione delle microplastiche, frenando il consumo di plastica monouso;
- l'Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla "Strategia europea della plastica" al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell'Unione dell'uso delle stoviglie in plastica monouso, quale precipuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia di mari, laghi e fiumi;
- le Amministrazioni, in base alla normativa vigente, devono assumere l'obbligo e, più in generale, l'impegno di predisporre o attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale da assicurare trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti;
- le Amministrazioni locali devono attivamente impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuto indifferenziato da conferire in discarica, tanto più in quanto, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti sarà destinata ad aumentare, con ulteriore aggravio delle sanzioni per i Comuni che non sapranno rispettare gli obblighi previsti;
- la produzione annuale a livello mondiale di materie plastiche è di 300 milioni di tonnellate, di cui almeno 8 milioni finiscono per riversarsi nei mari, rappresentando una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi e un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo, la pesca, l'acquacoltura;
- i sacchetti di plastica non compostabili, nonché i bicchieri, i contenitori di bevande e alimenti in plastica arrecano un impatto gravemente nocivo, sotto molteplici aspetti, all'ambiente;
- l'utilizzo esclusivo di materiale biodegradabile consentirebbe, al contrario, di ridurre notevolmente l'impatto ambientale;

Considerato:

- che si rende opportuno e necessario assumere con urgenza le misure volte alla riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica non biodegradabile, quali sacchetti da asporto, bicchieri, piatti, posate, cannucce, mescolatori per bevande, ciotole, etc., fino a giungere alla completa eliminazione di tali prodotti, disciplinando con la presente le modalità di somministrazione di cibi e bevande sull'intero territorio di questo Comune;
- che dall'applicazione di tali misure si può ragionevolmente prevedere un apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio di questo Comune;

Preso atto:

- che questa Amministrazione comunale intende impegnarsi a rendere il Comune di Caldarola "Comune Plastic Free", ossia libero dalla plastica, perché consapevole che le Istituzioni devono essere le prime a dare il buon esempio;
- che l'Ente è impegnato da anni per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Ridurre la produzione di rifiuti; 2. Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili di derivazione petrolifera favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili; 3. Utilizzare le manifestazioni pubbliche in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti, sostenendo e promuovendo tutte quelle azioni volte a implementare il principio della sostenibilità ambientale; 4. Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

Ritenuto indispensabile adottare un primo provvedimento di divieto di somministrazione in loco di alimenti e bevande in materiale monouso non biodegradabile e non compostabile prevedendo un arco temporale necessario al consumo delle eventuali scorte di magazzino già acquistate dagli esercenti interessati;

Atteso che l'Amministrazione con il suddetto provvedimento intende sensibilizzare la cittadinanza ad una autonoma sensibile riduzione dell'utilizzo di materiali monouso in plastica;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 TUEL sulle competenze del Sindaco;
- il D.Lgs. n. 152 del 2 Aprile 2006 e ss.mm.ii., norme in materia ambientale;
- l'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede altresì: "I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati, stabiliscono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani";
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

a far data dal 2 agosto 2019:

- a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (sia attività commerciali che artigianali e ricettive) presenti sul territorio comunale il divieto di somministrare in loco ai propri clienti alimenti e bevande in materiale monouso non biodegradabile e non compostabile, come ad esempio: posate, piatti, vassoi, bottiglie, bicchieri, coppe, ciotole, cannucce, mescolatori per bevande;
- ai predetti esercizi pubblici di somministrazione nonché ad associazioni, società, comitati, enti, in occasione di feste e manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, il divieto di somministrare al pubblico materiale monouso non biodegradabile e non compostabile (posate, piatti, bicchieri, coppe e ciotole, cannucce, mescolatori per bevande, etc.) dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

E' consentito l'utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei magazzini di materiale monouso non biodegradabile e non compostabile, comunque **non oltre il 30 Dicembre 2019**.

AVVERTE

che in caso di inosservanza, ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00), come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale dell'Ente.
- la notifica della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza:
 - all'Ufficio di Governo della Prefettura di Macerata
 - al Comando di Polizia Locale;
 - AREA VASTA 3 - Servizio di Igiene Pubblica;
 - Corpo di Polizia provinciale di Macerata;
 - Tutte le FF.OO.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, nelle rispettive qualità, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli Organi di Polizia e altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della L. 689/1981.

Si intendono abrogate le disposizioni contenute in precedenti atti comunali eventualmente contrastanti con la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, immediatamente eseguibile, potrà essere impugnata con ricorso proposto al TAR del Marche - sede di Ancona, entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ovvero alternativamente mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di n. 120 (centoventi) decorrenti dalle medesime date.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Giuseppetti Luca Maria